



# COMUNICATO ALLE STRUTTURE

## CHIARIMENTI SULL' OPERATIVITA' DEL FONDO DI SOLIDARIETA'

Facendo seguito ad interventi comuni ABI/OO.SS e ad interventi Confederali, nel mese di ottobre 2012 Abi ha avuto un incontro con il Ministro del Lavoro Elsa Fornero finalizzato ad esaminare le risultanze di problematiche relative all'operatività del Fondo di solidarietà di settore, recentemente modificato con Decreto del 3 agosto 2012, n. 67329 (pubblicato sulla G.U. 21 agosto 2012 n. 194) a seguito dell' accordo sottoscritto tra le Parti l' 8 luglio 2011. Nell'ambito di tale incontro sono stati chiariti alcuni importanti aspetti applicativi, la cui definizione risulta essere dirimente per l'utilizzo del Fondo nelle aziende interessate. Di questo incontro è stata fornita comunicazione alle scriventi Organizzazioni sindacali

In particolare le questioni trattate hanno riguardato:

### **RIDUZIONE DELL'IMPORTO DELL'ASSEGNO STRAORDINARIO**

Come noto, per le prestazioni straordinarie erogate dal Fondo sulla base di accordi sindacali stipulati dopo l'8 luglio 2011 e' stata prevista una riduzione dell'assegno pari all'8% per le retribuzioni fino a 38.000 € e dell'11% per quelle superiori a tale importo da applicare esclusivamente sulla parte di assegno calcolata con il sistema retributivo. Tale previsione e' stata peraltro oggetto di un' apposita delibera assunta dal Comitato Amministratore del Fondo nel corso dell'ultima riunione nella quale l'INPS aveva fatto presente le difficoltà di riuscire a mettere a disposizione , in tempi brevi, una procedura ad hoc per il calcolo del nuovo assegno cercando di addossare alle aziende l'onere dell'applicazione della riduzione in oggetto.

Nel corso della riunione con il Ministero e' stato chiarito che sarà l'INPS a farsi carico della riliquidazione degli assegni con le nuove regole.

### **LAVORATORI IN "SALVAGUARDIA"**

Con la Circolare n. 13343 del 9 agosto 2012, l'INPS ha precisato alle strutture che il criterio ordinatorio del monitoraggio delle disponibilità nel plafond assegnato per la definizione dei soggetti in salvaguardia è quello della data di cessazione del rapporto di lavoro, da verificare mese per mese. Tale procedura, evidenziando alcune rigidità applicative, e' stata valutata da ABI non in linea con gli affidamenti ricevuti a suo tempo, circa la completa copertura dei numeri necessari al settore.

Durante l'incontro il Ministero del Lavoro ha riconfermato tutti gli affidamenti in essere sulla totale copertura dei bancari all'interno del "plafond" complessivo definito dal D.M. 1/6/2012 (65.000) e dalla L. 135/2012 (spending review che ha definito ulteriori 55.000 posizioni) comprensivo verosimilmente anche delle posizioni relative ai circa 6.200 lavoratori bancari *salvaguardandi* oltre che quelle dei 13.000 *salvaguardati* .

## **CRITERI DI AUTORIZZAZIONE ALL'EROGAZIONE DEGLI ASSEGNI STRAORDINARI SUCCESSIVI AL 4/12/2011 IN FORZA DI ACCORDI DEFINITI PRIMA DI TALE DATA**

E' stato rimosso il problema sollevato dall' INPS con la Circolare n. 13343 relativamente all'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo previa autorizzazione da parte dell'Istituto. E' stata infatti riconosciuta all'INPS la mera funzione di verifica delle condizioni legittimanti la richiesta di ammissione al Fondo e , pertanto, l'impossibilità da parte delle strutture periferiche di rigettare richieste di accesso presentate in base ad accordi stipulati prima del 4/12/2011, ancorchè con accesso successivo a tale data. Conseguentemente l'INPS ha fornito garanzie di trasmettere alle sedi competenti precise indicazioni affinché si concluda positivamente l'iter di presentazione delle domande riferite a tale fattispecie.

## **PERMANENZA AL FONDO FINO AL COMPIIMENTO DEI 62 ANNI DI ETA'**

Come noto il D.M. 1/6/2012 relativo alla determinazione del limite massimo dei soggetti interessati ai fini della concessione della deroga ai nuovi requisiti pensionistici ha stabilito, per coloro che accedono al Fondo dopo il 4 dicembre 2011 sulla base di accordi stipulati entro la medesima data, la permanenza a carico dello stesso fino al compimento dei 62 anni di età ancorché maturino precedentemente i requisiti per l'accesso al pensionamento. Tale previsione, e relativa salvaguardia, e' stata peraltro confermata nel Decreto di modifica del D.M. 158/2000 all'art.7.

L'applicazione di questa norma, tuttavia, potrebbe rendere necessaria la permanenza del lavoratore a carico del Fondo anche oltre i 60 mesi stabiliti dal D.M. stesso.

A tal fine ,e come ovvia conseguenza di quanto dispongono i citati DM, l'ABI anche sulla base di apposita delibera che il Comitato Amministratore del Fondo assumerà nella prossima riunione, emanerà istruzioni alle strutture affinché le aziende possano farsi carico del maggior onere derivante dal prolungamento del periodo di erogazione dell'assegno che potrà anche superare la durata massima prevista.

## **LAVORATORI IN ESODO PRIMA DEL 31/5/2010**

E' stato richiesto al Ministro Fornero l'emanazione in tempi brevi del D.M. di copertura a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione per quei lavoratori già in esodo al 31/5/2010 cui la Legge 122/2010 (Manovra Tremonti) aveva modificato le norme per il diritto alla pensione introducendo la cosiddetta finestra mobile e non rientranti nella salvaguardia delle 10.000 unità. E' noto infatti come tale copertura sia subordinata all'emanazione di un apposito Decreto ministeriale a valere sulle risorse stanziare per ogni anno e che la mancata emissione comporti la "scopertura" economica nei soggetti interessati (circa 400 nel solo anno 2012).

Su quest'aspetto, il Ministero, nel confermare gli impegni precedentemente presi, ha anticipato di avere già firmato il Decreto relativo al 2012 e di averlo trasmesso al Ministro dell'Economia per la relativa sottoscrizione. Al momento in cui scriviamo manca solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per renderlo operativo e, di conseguenza, permettere all'INPS di sbloccare i pagamenti a favore degli interessati.

**D.M. 3 AGOSTO 2012 n. 67329 DI MODIFICA DELLA DISCIPLINA DEL FONDO DI SOLIDARIETA' IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO 8 LUGLIO 2011 E D.M. TEMPORANEO 26 APRILE 2010 DI RECEPIMENTO DELL'ACCORDO 16 DICEMBRE 2009 (istitutivo della sezione emergenziale)**

Come noto, l'efficacia dei sopramenzionati Decreti e' limitata al 31/12/2012 ai sensi dell'Art. 6, comma 2-bis del Decreto Legge n. 216/2011 (c.d. milleproroghe). Il Ministero, prendendo atto della necessita' di modifica strutturale del D.M. 158/2000 al fine di dare certezza normativa allo strumento a seguito degli accordi di modifica intervenuti tra le Parti, ha comunicato che il decreto di recepimento dell'accordo del 2009 e' in corso di pubblicazione sulla G.U..

**SOLIDARIETA' ESPANSIVA**

Con riferimento all'utilizzo dei Contratti di solidarieta' espansiva e' stata segnalata la necessita' di renderli effettivamente fruibili da parte delle aziende di credito dal momento che, nonostante il D.M. 3 agosto 2012 li abbia riconosciuti applicabili anche al settore del credito , il pieno utilizzo e' stato subordinato all'emanazione di norme che autorizzino le aziende a versare la contribuzione correlata ai lavoratori interessati alla riduzione stabile d'orario.

Su quest'aspetto il Ministero ha condiviso l'urgenza di affrontare tale problematica congiuntamente ad ABI, INPS e Ragioneria Generale dello Stato anche al fine di accertarne la mancanza di oneri per lo Stato.

**TRASFORMAZIONE DEL FONDO IN ENTE BILATERALE**

E' stata rappresentata da Abi l'esigenza di optare , in forza di settore produttivo escluso dalla CIG, per la trasformazione del Fondo di solidarieta' , attualmente costituito all'interno dell'INPS, in un ente bilaterale "separato" , ancorché coadiuvato per quanto riguarda gli aspetti gestionali, al fine di migliorarne l'efficienza procedurale. Il Ministero ha convenuto sulla richiesta impegnandosi alla creazione di un tavolo specifico per verificarne la fattabilita'.

Riteniamo che le indicazioni emerse nell'ambito di tale incontro siano assolutamente in linea con quanto ripetutamente richiesto dalle OO.SS. al Ministero del Lavoro e ad ABI in tema di salvaguardie e garanzie per i lavoratori esodati e per coloro che hanno aderito sulla scorta di accordi sottoscritti nelle aziende nonché con l'esigenza di valorizzare il Fondo di settore quale strumento indispensabile per gestire al meglio le ricadute occupazionali nell'ambito delle procedure aziendali.

**LE SEGRETERIE NAZIONALI**

Roma, 10 ottobre 2012